Legge regionale 07 marzo 2003 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 16

(Successione nell'immobile. Trasferimento delle agevolazioni)(6)

1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'alloggio stesso entro diciotto mesi dalla morte del beneficiario e possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.

(1)(4)

2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a causa di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.

(2)(5)(7)

3.

(ABROGATO)

(3)

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 15, lettera a), L. R. 5/2013

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 15, lettera b), L. R. 5/2013

3 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 15, lettera c), L. R. 5/2013

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 5, L. R. 13/2014

5 Comma 2 sostituito da art. 34, comma 6, L. R. 13/2014

6 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.

7 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.